Il Parlamento rende appetibile l'emersione. Sanzioni ridotte sui conti esteri fino a 2 mln

La voluntary ora è più attrattiva

Impunibili gli omessi versamenti. Salvi i complici di reato

DI STEFANO LOCONTE ED ERNESTO SELLITTO

Le novità introdotte dalla proposta di emendamento al testo in discussione in Parlamento appaiono sicuramente finalizzate a rendere più appetibile l'adesione al programma di emersione volontaria e quindi in ultima analisi a soddisfare le esigenze di gettito dell'Erario. L'introduzione di queste migliorie e, in primo luogo, l'ampliamento dei confini della non punibilità ai reati di omesso versamento delle ritenute e omesso versamento dell'Iva, come l'estensione di tale non punibilità anche a coloro che hanno concorso a commettere i reati rientranti «sotto l'ombrello» della voluntary, la particolare forma di «ravvedimento speciale per l'integrazione degli imponibili», la riduzione delle sanzioni applicabili per le violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap, Iva e la forfettizzazione del calcolo dei rendimenti (e delle relative imposte applicabili) per i conti esteri al di sotto dei due milioni di euro, potrebbe però non essere del tutto sufficiente ad invogliare i contribuenti ad aderire alla procedura di voluntary.

Tenendo sempre ben in mente che si tratta, molto probabilmente, dell'ultima «spiaggia» offerta per il rientro dei capitali illecitamente detenuti all'estero, le proposte di emendamento Sanga non hanno risolto alcuni dei problemi emersi già in sede di analisi del dl 4/2014 e cioè della prima versione della voluntary disclosure.

Con l'evidente conseguenza che il restyling proposto possa non ritenersi sufficiente a convincere un numero elevato di contribuenti che potrebbero, contrariamente, essere disposti ad accettare i rischi di mantenere i capitali all'estero.

Il pensiero va immediatamente alla mancanza di «anonimato» garantita nella fase di «contraddittorio» con l'Agenzia? Sembra fuori di dubbio che la presentazione del «modello di adesione alla voluntary» avvenga in una fase già avanzata della procedura, dove il soggetto interessato perde qualsiasi tipo di anonimato e comunica al Fisco la propria intenzione di aderire al programma di emersione volontaria. Trattandosi di una istanza che dovrebbe avere il carattere della irrevocabilità, si presuppone che la presentazione sia stata preceduta da un approfondito confronto tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, onde evitare (posto che, dopo la presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura, sarà compito l'Agenzia delle entrate quantificare le imposte, gli interessi e le sanzioni dovute a termini di legge) difformi valutazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria rispetto a quanto nelle intenzioni del soggetto interessato.

Punto focale della procedura sarà, pertanto, la fase di contraddittorio tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate e si auspica che possa essere garantita quanto meno una fase di «preistruttoria no name» nel caso in cui il contribuente decida di non accettare gli esiti del particolare contraddittorio che caratterizza la procedura di disclosure.

L'altro punto debole della struttura della voluntary ovvero il rischio «delazione» delle eventuali «controparti» che hanno, in qualsiasi modo, contribuito alla creazione, al mantenimento e all'occultamento dei capitali oggetto di emersione, sembra possa essere superato con l'opportunità di aderire al «ravvedimento speciale per l'integrazione degli imponibili». In sostanza il legislatore traccia una via obbligata. Il contribuente che aderisce alla voluntary e fornisce tutta la documentazione necessaria per la ricostruzione delle attività «occultate» (unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili non connessi con le attività costituite o detenute all'estero) dovrà «comunicare» alle controparti la sua disclosure per permettere a queste ultime di attivarsi con il ravvedimento per l'integrazione degli imponibili. Ma quali sono le conseguenze in caso di mancata «comunicazione» ai terzi o di non integrazione degli imponibili da parte di questi ultimi? Che valore avranno i documenti raccolti in fase di contraddittorio con il contribuente che ha aderito alla voluntary nei confronti di questi soggetti terzi? Potrebbero trovarsi coinvolti in una serie di indagini finanziarie attivate da dichiarazioni di un soggetto portatore di un magari contrastante interesse?

Non sembra, inoltre, che nella proposta di emendamento oggetto di discussione siano state inserite le necessarie indicazioni normative per assicurare una piena tutela a quei contribuenti che hanno già presentato la richiesta di accesso alla procedura seguendo quanto indicato nel dl 4/2014 e che, quindi, hanno già avviato il contraddittorio con l'Ucifi. In caso contrario prenderebbe forma una evidente lesione di principi cardine del nostro ordinamento quali la certezza e stabilità dei rapporti giuridici.

Luci e ombre della nuova voluntary

Introduzione del ravvedimento speciale per l'integrazione degli imponibili per i periodi di imposta sino a quello in corso al 31 dicembre 2012	No anonimato nella fase di contraddittorio
Riduzione di un quarto delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap e Iva	Rischio «delazione»
Introduzione del metodo forfettario per attività di ammontare complessivo annuo inferiore ai 2 milioni di euro (rendimento calcolato al 5% e aliquota di imposta al 20%)	Utilizzo e valore dei documenti raccolti nella fase di contraddittorio

Tempi di liquidazione e fiscalità più bassi

Le Polizze vita per la cultura

DI VALERIO STROPPA

Polizze vita per sostenere il mecenatismo culturale. Rispetto ai più tradizionali lasciti testamentari, i contratti assicurativi presentano tempi di liquidazione da 6 a 12 volte inferiori, oltre che vantaggi fiscali di non poco conto. Al verificarsi del caso morte, l'ente beneficiario incassa la prestazione al lordo di ogni onere fiscale, inclusa l'imposta di successione sui premi conferiti. Se ne è parlato nei giorni scorsi a Milano in una tavola rotonda organizzata dal broker assicurativo **Farad International** e dal **Fondo ambiente italiano**. «La polizza vita oltre a essere uno strumento efficiente per gestire il passaggio generazionale rappresenta anche un modo semplice di contribuire alla salvaguardia del patrimonio artistico e paesaggistico italiano», spiega **Marco Caldana**, ceo di Farad International. Secondo **Angelo Maramai**, direttore generale Fai, «per dare la possibilità alle generazioni future di ammirare i tesori culturali e naturalistici dell'Italia il contributo dei privati sarà sempre più importante». A tale scopo è stato esaminato anche il dl 83/2014, che tra le varie misure a favore della cultura e del turismo ha introdotto l'Artbonus. Un provvedimento salutato con favore dal Fai, «perché testimonia un cambio di mentalità che vede la cultura quale fulcro della ripresa economica», rileva Maramai, «ora ci impegneremo affinché anche fondazioni quali la nostra siano inserite tra i beneficiari delle erogazioni agevolate». Sebbene già oggi le polizze di ramo I e ramo III consentano il mecenatismo culturale, «stiamo studiando ulteriori possibili soluzioni standard che permettano di sfruttare al meglio anche i nuovi incentivi fiscali introdotti dal decreto», conclude Caldana.

© Riproduzione riservata

IN EDICOLA

Disponibile anche on line sul sito
www.classabbonamenti.com